

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 32-4349

Articolo 69, comma 9, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Autorizzazione all'anticipazione ordinaria di cassa periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. *“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”*.

Richiamato l'art. 27 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014 e s.m.i., *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, relativo al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che con Deliberazione n. 33-6803 del 27 aprile 2018 la Giunta Regionale ha aggiornato la precedente Deliberazione n. 67-13007 del 2009 in materia di misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Richiamato l'art. 69, comma 9, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i., che prevede che le Regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ritenuto opportuno evitare le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto della scadenza dei pagamenti, si ritiene pertanto necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di liquidità.

Verificato da parte del Settore regionale competente il rispetto del limite di cui al richiamato art. 69, comma 9, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che con la Determina n. 189 del 21 giugno 2018 del Dirigente del Settore *“Contratti – persone giuridiche- espropri- usi civici”* è stato affidato il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 1° luglio 2018- 31 dicembre 2022 all'Istituto Bancario Unicredit S.p.A..

Valutato pertanto di richiedere al Tesoriere la disponibilità a concedere un'anticipazione di cassa per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, dell'importo massimo di € 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00) comportante un onere presunto massimo di € 350.000,00 (trecentocinquanta/00) stimato in relazione all'art. 5 del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria, attualmente vigente, repertoriato al n. 000352/2018.

Dato atto che il presente provvedimento potrà comportare oneri per il Bilancio regionale solo ed esclusivamente in caso di utilizzo della suddetta anticipazione di cassa.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

Visto lo Statuto della Regione Piemonte.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 “.

Vista la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023" - (Legge di stabilità regionale 2021).

Vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023.

Vista la L.R. 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie".

Vista la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

delibera

di autorizzare, in applicazione dell'art. 69, comma 9, del D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., il ricorso ad un'anticipazione di cassa dell'importo massimo di € 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00), per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, che comporta presumibilmente un onere presunto massimo di € 350.000,00 (trecentocinquanta/00), stimato in relazione all'art. 5 del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte all'Istituto Bancario Unicredit S.p.a., rep. 000352/2018, di cui alla Determina n. 189 del 21 giugno 2018 del Dirigente del Settore “Contratti – persone giuridiche- espropri- usi civici”;

di riservarsi la facoltà di modificare entro il 31 dicembre 2022 l'importo di cui al comma precedente in aumento o in diminuzione;

di dare atto che gli oneri presunti di € 350.000,00(trecentocinquanta/00) trovano copertura sul capitolo 193676 del bilancio per l'esercizio finanziario 2022.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)